



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 141 DEL 22/12/2016

COPIA

OGGETTO: PROROGA TEMPORANEA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E IGIENE URBANA A SASOM. PROVVEDIMENTI.

Il giorno **22/12/2016** alle ore **17:00** presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Vice Sindaco, **CLAUDIO VENGHI**, assistito dal Segretario Comunale **DOTT.SSA MARIA BASELICE**.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti

Assenti

**VENGHI CLAUDIO
ORENI MONICA
CONTI GIOVANNI
GUANI CRISTINA**

DANIELE DEL BEN

Membri ASSEGNATI 5 PRESENTI 4

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- questo Comune unitamente ad altri enti partecipa totalmente al capitale della Società a responsabilità limitata denominata Società Ambiente Sud Ovest Milanese – SASOM;
- con atto del Consiglio Comunale n. 56 del 22 dicembre 2011 è stata approvata la “Delibera quadro ai sensi dell’art. 4 del D.L. 138/2011 per il servizio di gestione rifiuti e igiene urbana – riconoscimento diritti di esclusiva ed affidamento a SASOM S.r.l.” per il periodo 1.1.2012 – 31.12.2016;
- con atto del Consiglio Comunale n. 20 del 30 aprile 2016 è stata approvata la revisione dello statuto della società partecipata Sasom s.r.l - finalizzato all’adeguamento dei contenuti dello stesso alle intervenute norme comunitarie e nazionali, compreso lo schema di decreto attuativo dell’art. 18 della L. 124/2015, successivamente richiamata - e che prevede all’art. 4 – Oggetto sociale:

1. La società opera secondo il modello dell’“in house providing” e ha per oggetto la gestione del servizio pubblico di interesse economico generale a rete di igiene ambientale, prevalentemente a favore degli Enti Pubblici soci.

In particolare la società svolge le seguenti attività:

- *raccolta differenziata e indifferenziata, domiciliare “porta a porta” e stradale “a cassonetti”, dei rifiuti domestici e dei rifiuti assimilati agli urbani;*
- *trasporto dei rifiuti domestici e dei rifiuti assimilati agli urbani ai centri di raccolta, recupero e smaltimento;*
- *smaltimento dei rifiuti domestici e dei rifiuti assimilati agli urbani;*
- *raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti mercatali;*
- *raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o private soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua;*
- *raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;*
- *raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;*
- *lavaggio cassonetti;*
- *gestione dei centri di raccolta comunali, ivi compreso il servizio di guardiania;*
- *attività di raccolta domiciliare e “a contenitore”, di trasporto e di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi conto terzi, all’interno del bacino sociale di riferimento;*
- *gestione integrata dei rifiuti, ai sensi di legge;*
- *pulizia e manutenzione del verde pubblico;*
- *spazzamento meccanizzato e pulizia manuale delle strade;*
- *pulizia delle aree mercatali;*
- *servizi cimiteriali;*
- *espurgo pozzi neri e manutenzione reti fognarie;*
- *espurgo pozzetti stradali;*
- *bollettazione, liquidazione, accertamento e riscossione di canoni e tariffe per i servizi pubblici affidati;*
- *telecomunicazioni e sistemi informativi utili al controllo della produzione dei rifiuti e della relativa tariffazione;*
- *studi, ideazioni e realizzazioni per lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti e del loro smaltimento, nonché di sistemi integrati di incentivazione per la diminuzione della produzione di rifiuti e per la valorizzazione dell’ambiente;*
- *gestione e manutenzione dei reticoli idrografici di competenza degli Enti Pubblici soci;*
- *servizi tecnico-amministrativi e di manutenzione, di supporto al servizio di igiene ambientale;*
- *derattizzazione, disinfezione, disinfestazione;*
- *demuscazione;*
- *diserbo chimico;*
- *pubbliche affissioni e rimozione delle stesse;*
- *cancellazione scritte;*
- *manutenzione strade e segnaletica.*

2. La società può altresì svolgere attività strettamente necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- compiere operazioni commerciali, finanziarie e industriali;
- partecipare a pubblici appalti;
- stipulare contratti di affidamento, convenzioni o accordi con altri enti, società, associazioni, fondazioni o consorzi, vincolati per legge o per statuto a essere a totale capitale pubblico e aventi oggetto analogo, affine, strumentale o, comunque, connesso al proprio;
- bandire procedure a evidenza pubblica per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

3. Ai fini del soddisfacimento del requisito dell'attività "prevalente", da svolgersi in favore degli Enti Pubblici soci, richiesto dal modello dell'"in house providing", oltre l'ottanta per cento (80%) dell'attività della società è effettuata nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli Enti Pubblici soci e dalle persone giuridiche da questi controllate. A tal fine si applicano i criteri previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea ed elaborati dalla giurisprudenza nazionale e dell'Unione europea.

- a seguito della applicazione della Legge 7.08.2015, n. 124 (cd. Legge MADIA), contenente deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che rinvia a decreti legislativi di semplificazione sulle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, è stato emanato il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 – Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica - entrato in vigore il 23.09.2016, che prevede all'art. 16 - Società in house:

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

- in data 19.04.2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 nuovo Codice dei Contratti che all'art. 192 – Regime speciale degli affidamenti in house - prevede:

1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.

Dato atto che nelle more della definizione del procedimento relativo al rinnovo dell'affidamento in house a Sasom del servizio di igiene urbana in scadenza è stata depositata in data 25.11.2016 la sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 che ha dichiarato l'illegittimità di norme di delega contenute nella legge 124/2015 (cd. Legge Madia), relativamente, tra l'altro, sia ai Servizi pubblici locali, il cui decreto attuativo è stato ritirato dal Governo, sia alle Società partecipate, la cui delega è stata attuata con il citato D.Lgs. 175/2016 per cui, rispetto ai decreti ritirati (come per i servizi pubblici locali), la suddetta sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 ha espressamente evidenziato che "9.– Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione." Tenuto conto di quanto disposto dalla Corte costituzionale, si ipotizza che i decreti già pubblicati potrebbero formare oggetto di un decreto correttivo sottoposto ad nuovo passaggio in Conferenza Unificata al fine di conseguire l'Intesa: (Nota Anci 5.12.2016);

Rilevato che, nelle more di eventuali correttivi, le disposizioni del D. Lgs. 175/2016 continuano a produrre effetti; in tal senso, gli enti locali saranno chiamati ad effettuare entro il prossimo 23 marzo 2017, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, una revisione straordinaria delle proprie società partecipate, verificando la sostenibilità del mantenimento delle proprie partecipazioni "anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato".

Preso atto inoltre che:

- in data 5.12.2016 ANAC ha posto in consultazione, fino al 20 dicembre prossimo, la bozza di documento che conterrà le linee guida per l'iscrizione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi dell'art. 5 Codice Appalti (D.Lgs. n. 50/2016); tale documento (la cui

formalizzazione, secondo la prassi adottata dall'ANAC, dovrebbe avvenire entro qualche settimana), sulla base dei contenuti attualmente riscontrati, risulta di fondamentale importanza per la definizione e l'impostazione degli strumenti di governance e la regolazione dei rapporti contrattuali con la società partecipata SASOM

- in data 8.12.2016 si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea: con sentenza nella causa C-553/2015 affermando che l'affidamento diretto di appalti pubblici a società *in house* è possibile solo se la partecipata lavora prevalentemente per gli enti/soci, con la precisazione che il requisito della prevalenza va verificato escludendo il fatturato per servizi o lavori resi ad amministrazioni pubbliche diverse da quelle titolari delle partecipazioni;

Considerato pertanto che il procedimento di affidamento si è rilevato più complesso del previsto per il susseguirsi nel corso del 2016 di norme, sentenze, indicazioni tali per cui non risulta a tutt'oggi definita compiutamente la materia in questione e che, anche al fine di assicurare il perseguimento della massima economicità del procedimento e della scelta gestionale da adottare, si rende opportuno attendere il pieno compimento del quadro normativo e degli adempimenti amministrativi già previsti;

Rilevato che i servizi in analisi sono da considerarsi ad ogni effetto dei servizi pubblici di interesse economico generale e non possono essere sospesi;

Considerato che si rende pertanto necessario proseguire con l'attuale gestore Sasom s.r.l., alle medesime condizioni del contratto in essere sino al 30 aprile 2017, per garantire il servizio di Igiene Urbana nelle more della verifica delle condizioni giuridiche ed economiche per l'affidamento in house, in considerazione del complesso quadro giuridico/normativo sopra riportato;

Tenuto altresì conto dell'orientamento giurisprudenziale relativo alla competenza in materia di adozione di atti di prosecuzione dei servizi di igiene ambientale, tra cui Consiglio di Stato n. 2713 del 3 giugno 2015;

Pareri

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di autorizzare la proroga tecnica, per quanto esposto in narrativa, sino al 30 aprile 2017 la gestione da parte di Sasom S.r.l. dei servizi rifiuti ed igiene urbana del Comune di Rosate confermando in toto le modalità e le condizioni in essere di cui al contratto in scadenza al 31 dicembre 2016 dando atto che è in corso di perfezionamento il procedimento relativo al rinnovo dell'affidamento in house providing della gestione di detti servizi da parte di tutti i Comuni soci in scadenza al 31.12.2016.
2. Di dare atto che i Responsabili tecnici del Comune, in collaborazione con i referenti della società in house, potranno in essere le verifiche, le relazioni e tutti gli adempimenti amministrativi necessari al fine di disporre tempestivamente, in parallelo con la definizione del quadro normativo e di prassi, del nuovo schema di contratto di servizio;
3. Di demandare al Responsabile del Servizio competente l'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi del presente atto.

La Giunta Comunale con separata votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ex art 134 comma 4 d.l.vo 267/2000 e s.m. al fine di consentire la continuità del servizio di gestione del servizio gestione rifiuti urbani ed assimilati.

COMUNE DI ROSATE

SEDUTA DI GIUNTA DEL 22 dicembre 2016 DELIBERA N.141
(Art.49 DLGS n.267/2000)

=====

**OGGETTO: : Proroga temporanea servizio gestione rifiuti e igiene urbana a Sasom.
Provvedimenti.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole.

li', 22 dicembre 2016

Il Responsabile del Servizio Interessato
f.to Dott. Arch. Pietro Codazzi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole.

li', 22 dicembre 2016

Il Responsabile di Ragioneria
f.to Rag. Lorena Doninotti

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Daniele Del Ben

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Basalice

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal *27/9/2017* al *12/10/2017*

Rosate, *27/9/2017*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Basalice

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, *27/9/2017*



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ~~Maria Basalice~~

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000

Rosate,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Basalice